

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Gustavo Danise, n. 190 del 01.02.2018

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile-

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero n. omissis/08 del R.G.A.C. dell'anno 2008, trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 21.06.17 vertente

CLIENTE

tra

- Attore -

e

BANCA

- convenuta -

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. RICOSTRUZIONE DEL FATTO STORICO. POSIZIONE DELLE PARTI.

Parte attrice adduceva in atto di citazione: - che in data 07/11/2007, a seguito di una richiesta di mutuo per l'importo di 50.000,00, garantito da ipoteca volontaria su immobile di terzo, inoltrata a BANCA X dal Dossier Persona Cerved" risultavano a proprio carico i protesti dei seguenti assegni Bancari e Postali:

1. Assegno Postale di € 1.700,00, protestato il 04/08/2004 dalla Stanza di Compensazione di Banca d'Italia di Roma;
2. Assegno Postale di € 1.750,00, protestato il 29/07/2004 dalla Stanza di Compensazione di Banca d'Italia di Roma;
3. Assegno Bancario di € 200,00, protestato in data 10/08/2004 (Rep. 6031), per mancanza di Autorizzazione "Art. 1, L. 386/90 – Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d'assegno o dall'intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto";
4. Assegno Bancario di € 600,00, protestato in data 07/10/2004 (Rep. 6197), per la seguente motivazione: "Mancanza di Autorizzazione Art. 1, L. 386/90 – Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso – inviata dalla banca – dalla convenzione d'assegno o dall'intero conto corrente (ex "conto estinto"), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti nel contratto";

- che all'atto della sottoscrizione della richiesta di mutuo, infatti, aveva comunicato al Sig. AGENTE, quale agente finanziario, che gravavano sul proprio nominativo solo i primi due protesti relativi ad un assegno Postale di € 1.750,00, ed un assegno Postale di € 1.700,00, che erano stati pagati, per l'importo indicato nel titolo, oltre spese ed interessi consequenziali, con rilascio di quietanza liberatoria da parte del legittimo prenditore, con conseguente provvedimento giudiziale di "riabilitazione protesti", disconoscendo invece la traenza degli assegni bancari di € 200,00 e di € 600,00; - che in data 14/11/2007, si recava presso la BANCA, filiale di Nocera Superiore, ove veniva a conoscenza che gli assegni bancari protestati erano stati tratti proprio sul suo vecchio ed estinto conto corrente (omissis), acceso presso la filiale di Nocera Superiore di BANCA, ed estinto molto tempo prima della data di traenza degli assegni in valutazione, allorquando lo stesso attore aveva saldato la propria posizione, facendo consegna del carnet di assegni; - che formulava espressa richiesta di rilascio di copia degli assegni bancari nn. omissis di € 200,00 e omissis di € 600,00, "riferendo di non aver mai tratto né negoziato gli assegni medesimi";

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Gustavo Danise, n. 190 del 01.02.2018

- che dall'esame delle copie dei titoli in valutazione, emergeva che gli assegni bancari erano stati tratti sul conto corrente intestato all'attore in data successiva all'estinzione del medesimo conto corrente e recavano una firma di traenza chiaramente non a lui appartenente, come evincibile dallo *specimen* in disponibilità dell'istituto di credito;
- che per tale motivo disconosceva formalmente la firma di traenza e chiedeva a BANCA la cancellazione dei protesti illegittimi ed erronei;
- che la banca provvedeva ad inviare comunicazione per la cancellazione dei due protesti, il cui esito positivo veniva comunicato all'attore il 30/01/2008 dalla Camera di Commercio di Salerno (Prot. omissis);
- che nella comunicazione predetta, il medesimo Istituto di Credito motivava la richiesta di cancellazione facendo riferimento a un precedente insoluto (Assegno n. omissis del 30/04/2004 di € 3.000,00), non risultante da alcun registro informatico protesti, ma relativo all'esclusivo rapporto tra Banca e Cliente, fatto questo non corrispondente alla realtà di fatto e non provato, ma soprattutto divulgato in violazione di tutti gli obblighi di segretezza e riservatezza imposti dal T. U. Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1993);
- tutto ciò premesso l'attore conveniva in giudizio la BANCA per vederla condannare al risarcimento dei danni alla propria sfera personale, nonché al decoro, all'immagine ed alla reputazione, equitativamente quantificati ex art. 1226 e 2056 c. c. in € 10.000,00; del danni per la grave violazione del vincolo di segretezza e di tutela dei dati personali, per l'importo equitativamente quantificato in €10.000,00; nonché per il danno patrimoniale di € 5.000,00, determinato dalla mancata concessione del richiesto mutuo, a seguito dell'impossibilità di effettuare alcuna istruttoria di finanziamento, a causa dell'impossibilità immediata di procedere alla cancellazione dei descritti protesti illegittimi.

Si costituiva in giudizio la BANCA precisando che, per quanto concerne la comunicazione del protesto per l'ulteriore assegno di € 3.000,00 che la circostanza era necessariamente già nota alla CCIA che ne aveva curato la pubblicazione, sebbene inspiegabilmente il predetto protesto non risultava iscritto nel registro; e che la negoziazione ed il protesto dei due assegni di € 600,00 ed € 200,00 è avvenuto prima della estinzione del conto, datata 17.12.04, diversamente da quanto riferito dall'attore. Si opponeva integralmente alla domanda attorea chiedendone il rigetto.

La causa, essendo di natura documentale e vertente solo su questioni di diritto non veniva istruita e veniva introitata in decisione all'udienza del 21.06.17.

2. CONSIDERAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO.

Ferma la descrizione analitica dei fatti come riportati nel paragrafo precedente, in sintesi l'attore si duole dell'illecito della BANCA sia per aver divulgato alla Camera di Commercio l'esistenza di un altro protesto levato il 10.05.04 ma non risultante sul CERVED, sia per aver negoziato di altri due assegni bancari di € 600,00 ed € 200,00 determinandone il protesto per mancata autorizzazione, senza verificare preventivamente che la firma di traenza non fosse a lui riconducibile mediante esame comparativo con lo specimen. Inoltre lamenta che a causa di questi ulteriori protesti, per i quali ha dovuto proporre istanza di riabilitazione, non ha conseguito l'erogazione del mutuo.

Per quanto concerne la prima doglianza, essa non merita accoglimento perché non sussiste alcun illecito addebitabile alla banca; la divulgazione dell'esistenza del protesto del 10.05.04 in relazione ad un assegno di € 3.000,00 non è avvenuta nei confronti di soggetti terzi ed esterni, ma verso l'ente deputato a curare la pubblicazione e l'iscrizione dei protesti sul dossier personale CERVED. La camera di commercio era già necessariamente a conoscenza dell'esistenza di tale protesto, dal momento che era stato elevato in data 10.05.04; inspiegabilmente esso non risultava iscritto sul dossier personale CERVED.

Per quanto concerne il secondo addebito, l'illecito della BANCA sussiste nella misura in cui essa ha con negligenza e superficialità negoziato gli assegni determinandone il protesto per assenza di autorizzazione, senza controllare che la firma sulla traenza corrispondesse allo specimen presso di essa custodito. I due protesti potevano essere evitati tant'è che il CLIENTE ne ignorava l'esistenza.

Tuttavia, nell'ordinamento civilistico, il risarcimento del danno non assolve ad una funzione punitiva, ma esclusivamente ripristinatoria e reintegratoria, per cui l'autore di un illecito può essere condannato al risarcimento solo se la condotta da lui posta in essere abbia arrecato effettivamente un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale al danneggiato.

Ciò premesso, l'attore lamenta di aver patito un danno alla sua reputazione ed onorabilità dall'iscrizione illegittima nel CERVED dei predetti protesti.

Sul punto la Cassazione ha in sentenza n. 23194 del 11/10/2013 espresso il seguente condivisibile principio di diritto: *"In tema di risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute"*.

Ritenendo lo scrivente Tribunale di conformarsi al suddetto principio ermeneutico, il danno alla reputazione ed onorabilità scaturente da illegittima iscrizione di protesto non è in *re ipsa* ma deve essere provato, anche per presunzioni, sulla base delle circostanze del caso concreto.

Orbene, l'attore aveva, al momento della richiesta di mutuo, a suo carico iscrizioni per altri tre protesti su assegni insoluti per l'importo complessivo di € 6.450,00 (€ 3.000,00 + € 1.750 + € 1.700,00); per cui l'aggiunta di ulteriori due protesti per l'importo di € 800,00 (€ 600,00 + € 200,00) non gli ha potuto arrecare pregiudizio.

Più dettagliatamente, i protesti che erano stati già correttamente levati a carico del sig. CLIENTE erano idonei a determinare la sfiducia degli operatori di mercato ed in generale degli istituti bancari nei suoi confronti, per cui l'iscrizione aggiuntiva sul CERVED di altri due protesti per complessivi € 800,00 non è, per la esiguità della somma, idonea ad aumentare sensibilmente tale sfiducia.

Tale motivazione vale anche se non si considera il protesto di € 3.000,00 che per una coincidenza fortunata per l'attore non risultava iscritto nella visura camerale. La decisione sarebbe stata ovviamente diversa - e lo scrivente Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il danno - se a carico del CLIENTE non risultavano iscrizioni sul CERVED e lui si vedeva rigettare una richiesta di mutuo per la levata illegittima di protesti a suo carico, di cui ignorava l'esistenza, a causa della negligenza della Banca.

Invece, nel caso di specie, l'attore esordisce in citazione proprio affermando che al momento della richiesta di mutuo risultavano a suo carico due protesti di ben più elevato importo rispetto a quelli contestati, ossia di € 1.750,00 ed € 1.700,00 che già costituivano elementi ostativi alla concessione del finanziamento; tant'è che l'attore si è poi prodigato per pagare i creditori, prenditori dei titoli, in data 23.11.17.

Non merita accoglimento neppure la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la mancata erogazione del mutuo e per il ritardo nella presentazione dell'istanza di riabilitazione protesti in Tribunale. Innanzitutto, la BANCA, dopo il disconoscimento della sottoscrizione sulla traenza da parte del CLIENTE, si è tempestivamente adoperata per chiedere alla Camera di Commercio di Salerno la cancellazione dei protesti che è stata infatti comunicata il 30.01.08; quindi il disagio è stato temporalmente limitato di appena un paio di mesi; in secondo luogo l'attore non ha provato il danno conseguito da questo ritardo; non ha provato, in altre parole, la perdita di chance patita dalla riabilitazione tardiva (di soli tre mesi complessivi circa!!!) dai predetti due titoli protestati; non ha provato che l'iscrizione di due assegni per gli importi di € 600,00 ed € 200,00 siano stati ostativi alla

Sentenza, Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Gustavo Danise, n. 190 del 01.02.2018

concessione del mutuo, dal momento che risultavano iscrizioni di protesti nella visura camerale, a suo carico, di importo ben più elevato.

Tra l'altro, lo stesso attore documenta di aver promosso in data 01.02.08 istanza di riabilitazione dai due protesti, motivo per il quale avrebbe potuto tranquillamente promuovere una richiesta di finanziamento dopo il conseguimento del decreto riabilitativo. In realtà tale domanda di risarcimento è stata formulata in modo molto generico.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte la domanda attorea va rigettata con condanna alle spese di giudizio secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice, ogni altra eccezione e domanda rigettata, disattesa e reietta, così definitivamente decide:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in € 1.800,00 per onorari, oltre esborsi, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge;

Così deciso in Nocera Inferiore,

11/12/2017
IL GIUDICE
dott. Gustavo Danise

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS